

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 09/07/2025

FATTO

Con ricorso pervenuto il 16.02.2025, la ricorrente espone quanto segue:

- è figlia ed erede legittima della Signora E*F, della quale si è aperta la successione in data 16.01.2023;
- la *de cuius* era titolare di un libretto di risparmio, con vincolo pupillare, acceso il 9.09.1942;
- solo a seguito del decesso della propria madre, apprendeva dell'esistenza di tale libretto, nel quale vennero versati i buoni fruttiferi ereditati, nn. 233, 234, 235, 328, 329, 744 - 58/15.
- la dichiarazione di successione dell'intestataria F*E* è stata allegata alla richiesta di rimborso e accesso agli atti contenuta nei vari reclami presentati all'intermediario il 17.01.2024, il 16.07.2024 (indirizzato, quest'ultimo, anche alla CONSAP), il 30.09.2024.
- CONSAP rispondeva, il 17.07.2024, di essere incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - presso cui è istituito il Fondo di cui all'art. 1, comma 343 della L. 266/2005 - di gestire le istanze di rimborso dei cosiddetti "rapporti dormienti". Specificava che le modalità operative per i rimborzi dei rapporti devoluti al Fondo sono state pubblicate dal MEF nella circolare del 3.11.2010 e prevedono, tra l'altro, l'invio dei documenti originali delle domande di rimborso con apposito plico. Informava che le



domande devono essere formalizzate compilando i moduli pubblicati sul sito, e devono essere corredate dalla relativa documentazione elencata in calce ai moduli stessi. Le domande correttamente formalizzate ma incomplete possono essere integrate con i documenti mancanti in un successivo momento;

- successivamente per i medesimi titoli, veniva presentato ulteriore reclamo, ma senza ottenere alcun riscontro;
- nessun Foglio informativo o informazione o comunicazione riceveva riguardo ai prodotti di risparmio attivati;
- a tale proposito, l'intermediario avrebbe dovuto informare sulla validità e durata del libretto e dei buoni, posto che il buono fruttifero postale diventa infruttifero dal giorno successivo alla scadenza naturale del titolo;
- i buoni fruttiferi postali ordinari emessi fino al 27.12.2000 avevano durata trentennale e restavano fruttiferi fino al compimento del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione;
- in ogni caso, da quanto indicato nel libretto, i buoni fruttiferi alla data di emissione dello stesso risultano confluiti al suo interno, con gli interessi maturati almeno fino a quel momento.

Afferma, quindi, di non conoscere la data di scadenza dei buoni fruttiferi citati e se essa sia impressa su detti titoli. Il libretto in questione non riporta alcuna indicazione in relazione alla sua scadenza, né sul fronte, né sul retro, ma, in ogni caso, non si ritiene operante la scadenza per prescrizione in caso di assenza di movimentazioni finanziarie, poiché l'intermediario, ha omesso di informare con il FIA (Foglio Informativo Analitico) e successive comunicazioni, sulla scadenza e regolazione dello stesso;

- l'omessa indicazione della data di scadenza sul libretto predetto e su ciascun buono e, soprattutto, l'assenza di informazioni in merito determina la conseguente impossibilità di desumere il termine prescrizionale, che sarebbe dunque da considerarsi non decorso; in questo caso il “*dies a quo*” del termine di prescrizione, dovrebbe decorrere dalla data del decesso della titolare F*E* (avvenuto il 16.01.2023), poiché solo a partire da quel momento, la ricorrente (erede), veniva a conoscenza dell'esistenza del libretto e dei BFP in questione e quindi poteva avanzare richiesta di rimborso ex art. 2935 c.c. ed accesso agli atti;
- l'omessa azione informativa iniziale FIA che avrebbe dovuto essere consegnato fin dall'inizio al risparmiatore titolare del libretto e dei buoni fruttiferi, nonché le mancate successive informazioni, costituiscono una violazione del dovere di informazione verso la clientela. Infatti, l'azione informativa avrebbe permesso di conoscere tra le altre cose, l'effettiva scadenza dei titoli stessi (ove sussistente), determinando invece un possibile danno in capo all'intestataria;
- l'erede del titolare ha quindi il diritto di essere risarcito di tale danno e trattandosi di responsabilità extracontrattuale, questo diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui l'emittente si rifiuti di rimborsare i titoli di cui si tratta, a causa della prescrizione.
- il danno risarcibile in questo caso sarebbe costituito dal capitale versato unitamente agli interessi maturati fino alla data di accertamento di scadenza del libretto e dei suoi titoli;
- vige quindi il principio di diritto che presuppone che il risparmiatore deve essere informato personalmente, non essendo sufficiente che le condizioni contrattuali siano indicate nei locali o nel sito dell'intermediario.

Con il ricorso, domanda all'ABF di qualificare la condotta dell'intermediario e concludere in relazione alla mancata risposta ai reclami; concludere, in relazione alla richiesta di accesso agli atti del 16.07.2024, 30.08.2024 e 07.02.2025; accertare la validità, l'esistenza

e la non decorrenza del termine di estinzione del libretto, non estinto; accertare il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto a richiedere il rimborso, dal decesso della titolare F*E*; accertare la violazione dell'obbligo di informare sul prodotto di risparmio; accertare la qualificazione del libretto in questione come deposito non dormiente; risarcire il danno ingiusto cagionato, al risparmiatore ed al suo erede.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

afferma che/di:

– la ricerca titoli/copia documentazione è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all'oggetto della ricerca richiesta (rimandando al relativo "Foglio Informativo ai sensi della Normativa in Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi di Banca – "SERVIZI VARI" pro tempore vigente, consultabile presso tutti gli uffici dell'intermediario e on-line sul sito ufficiale);

– per poter avviare tale ricerca è necessario preliminarmente verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa e che si proceda alla sua corretta identificazione tramite esibizione di valido documento di riconoscimento e circoscrivere, qualora possibile, l'ambito territoriale entro il quale la ricerca deve essere compiuta;

– la richiesta può essere presentata presso qualsiasi ufficio presente nel territorio nazionale, compilando l'apposito modulo di Richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione e previo pagamento della commissione prevista;

– nel caso di specie, l'istanza non è stata presentata sul modulo predisposto per il servizio di Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione, né risulta sia stata pagata la relativa commissione, di cui infatti non viene fornita evidenza;

Oltre alla specifica modulistica ed al pagamento della relativa commissione, è necessario che la richiesta venga avanzata presso un ufficio dell'intermediario, affinché il personale possa non solo esaminare e verificare la titolarità del richiedente ma anche la correttezza della compilazione del modulo;

– ricorrente sostiene, inoltre, di non essere stata messa a conoscenza della data di scadenza del Libretto e dei Buoni che ritiene siano confluiti sul rapporto, stando a quanto riportato a penna sull'intestazione del libretto cartaceo;

– verosimilmente, la frase "per quota ereditaria dei buoni n. 233, 234, 235, 328, 329, 744, 58/15" è stata apposta a significare che il libretto, aperto nel 1942, ha recepito la quota parte dei buoni caduti in successione, che pertanto erano stati liquidati agli eredi;

– la quota parte spettante alla signora F*E* fu al tempo accreditata sul rapporto citato e pertanto i titoli sono stati liquidati ed estinti con tale contesto;

– il libretto di risparmio non presenta una data di scadenza; tuttavia l'intermediario informa che un libretto nella libera disponibilità delle somme con saldo superiore a 100,00 euro e non movimentato per dieci anni confluiscce nel Fondo "depositi dormienti", istituito ai sensi dell'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116;

– dunque, la legge dispone che il deposito di un libretto "dormiente" può essere spostato in un Fondo Consap – società controllata totalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la conseguente chiusura del rapporto.

Quanto all'informativa in merito alla dormienza dei libretti, la Circolare n. 48/E dell'Agenzia delle Entrate dispone che - tenuto conto che per i libretti di risparmio nominativi emessi prima del 2004 non è possibile risalire dalle banche dati al soggetto che risulta intestatario del libretto - ai fini della comunicazione ai titolari dell'avverarsi della situazione di dormienza dei rapporti, è adottata la medesima procedura prevista per i titoli al portatore, ovvero l'esposizione degli elenchi negli uffici dell'intermediario, nel sito web ufficiale, previo inserimento di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Con memoria di replica, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito la propria posizione.

DIRITTO

La controversia verte su richieste di informazione e documentazione, nonché patrimoniali riguardanti somme depositate in un libretto e rivenienti da alcuni BFP.

In via preliminare, il Collegio rileva che la non perfetta coincidenza tra le domande formulate con il ricorso e quelle che erano state proposte con i diversi reclami deriva, essenzialmente, dal fatto che con il ricorso sono stati specificati aspetti riconducibili alle domande principali formulate con i reclami. Non presente in questi era la domanda risarcitoria, ma, come previsto dalla Disposizioni ABF, può però essere formulata per la prima volta con il ricorso, quando sia connessa alle altre domande articolate.

Nel merito, la ricorrente – erede della titolare del libretto, in quanto figlia - chiede, innanzitutto, copia della documentazione inherente al libretto e i BFP in esso confluiti.

L'intermediario eccepisce che la ricerca e la produzione della documentazione sono subordinate alla presentazione di una formale richiesta presso un suo ufficio, previa compilazione di un apposito modulo all'uopo predisposto e previo pagamento della relativa commissione. Riferisce che, nel caso di specie, l'istanza non è stata presentata sul modulo predisposto per il servizio di Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione, né risulta che sia stata pagata la relativa commissione.

Infine, afferma che, oltre all'utilizzo della specifica modulistica ed al pagamento della relativa commissione, è necessario che la richiesta venga avanzata presso un ufficio territoriale, affinché il personale possa non solo esaminare e verificare la titolarità del richiedente ma anche la correttezza della compilazione del modulo.

Tali eccezioni non possono considerarsi ostative all'accoglimento della richiesta della ricorrente. In casi analoghi, infatti, anche qualora la richiesta formulata avesse carattere generico e sostanzialmente esplorativo, i Collegi hanno accolto il ricorso riconducendo il diritto di parte ricorrente al disposto di cui agli artt. 117 e 119, comma 4, TUB, e ritenendo che tale diritto non possa essere limitato da disposizioni regolamentari interne dell'intermediario che prevedano procedure particolari da seguire (si vedano Collegio di Roma, dec. n. 4081/23 e 195/25; Collegio di Bologna, n. 6030/23). Si aggiunga, comunque, che per la produzione dei documenti richiesti non possono essere addebitate al cliente somme incongrue o eccessive, anche se previste dai Fogli informativi dell'intermediario (cfr., *inter alia*, Collegio di Roma, dec. n. 9328/23). Nel caso in esame, l'intermediario non ha neppure specificato l'ammontare della commissione richiesta.

In riferimento alla domanda di rimborso delle somme relative al libretto nominativo e dei BFP, l'esistenza del libretto di risparmio emesso in data 09.09.1942 è pacifica. Il ricorrente ne deposita una copia, dalla quale si evidenziano:

1. la dicitura "Per quota ereditaria dei buoni n. 233, 234, 235, 328, 329, 744 58/15";
2. che si tratta di un vincolo pupillare del 1942;
3. l'intestazione alle *de cuius*.

Non è noto l'ammontare del libretto, né gli interessi maturati.

In merito alla dicitura di cui al punto 1), l'intermediario riferisce che "verosimilmente" è stata apposta a significare che il libretto ha recepito la quota parte dei buoni caduti in successione, che pertanto erano stati liquidati agli eredi. Ne conseguirebbe che la quota parte spettante alla *de cuius* sia stata al tempo accreditata sul rapporto citato e che, pertanto, i titoli siano stati liquidati ed estinti.

Rileva il Collegio che di tale circostanza non viene fornita alcuna prova, non essendo stata apposta alcuna annotazione sul libretto. Tuttavia, poiché non sono presenti le

movimentazioni del libretto, né i relativi buoni, non è possibile quantificare la somma eventualmente spettante alla ricorrente.

Quanto alla domanda di accertamento dello stato “non dormiente” del libretto, l’intermediario rileva che un libretto nella libera disponibilità delle somme con saldo superiore a € 100,00 e non movimentato per dieci anni confluisce nel Fondo “depositi dormienti”, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116. Dunque, la legge dispone che il deposito di un libretto “dormiente” può essere spostato in un Fondo Consap – società controllata totalmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze -, con la conseguente chiusura del rapporto. Laddove ciò fosse accertato, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, la richiesta di rimborso vedrebbe come soggetto legittimato passivo non l’intermediario, bensì Consap s.p.a., alla quale è stata affidata (ex art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005, a decorrere dal 14 giugno 2011) la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo, che, però, difetterebbe della legittimazione passiva nei procedimenti dinanzi all’ABF (si vedano, ad es., Collegio di Milano, dec. n. 15869/2020; Collegio Napoli, dec. n. 1706/23).

Nella riunione del 04.06.2025, nella quale il ricorso era già venuto all’esame del Collegio, questo ne aveva sospeso la trattazione, fissando un termine ad entrambe le parti produrre documentazione riguardante la devoluzione alla Consap del libretto tra i rapporti dormienti (ad esempio corrispondenza via PEC, avvisi al pubblico etc.). Entrambe le parti hanno dato riscontro alla richiesta, ma nessuna ha prodotto quanto richiesto dal Collegio.

L’onere di provare la devoluzione del saldo del libretto in questione al Fondo incombe sull’intermediario (si veda, ed es., Collegio di Bari, dec. n. 10536/21), che, dunque, nel caso di specie, non l’ha assolto. Il Collegio, dunque, prende atto di tale circostanza, e ritiene che il libretto non possa essere qualificato come “dormiente”.

Quanto alla domanda di accertamento del *dies a quo* decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso, rileva il Collegio che l’orientamento consolidato dei Collegi dell’ABF (cfr. *inter alia*, Collegio di Napoli, dec. n. 11182/24), conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 20.01.2012, n. 788), hanno ritenuto che il relativo termine non possa iniziare a decorrere prima che il depositante avanzi la richiesta di restituzione, ponendo così in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca. Poiché sono in atti le richieste di rimborso del 16.07.2024 e del 30.08.2024, il termine di prescrizione decennale non è certamente decorso.

Quanto alla censura della illegittima mancata informativa in merito alla dormienza dei libretti, l’intermediario afferma che, ai fini della comunicazione ai titolari dell’avverarsi della situazione di dormienza dei rapporti, è adottata la medesima procedura prevista per i titoli al portatore, ovvero l’esposizione degli elenchi negli uffici dell’intermediario, nel sito web ufficiale, previo inserimento di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla Circolare n. 48/E dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di libretti di risparmio nominativi emessi prima del 2004 per i quali non è possibile risalire dalle banche dati al soggetto che risulta intestatario del libretto. Rileva però il Collegio che l’intermediario non ha fornito prova dell’adempimento degli obblighi informativi nelle modalità da esso stesso esposte. La mancata dimostrazione dell’assolvimento degli adempimenti previsti per la devoluzione dei rapporti al Fondo (che, peraltro, come visto, non è stata provata) fa sorgere in capo alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno, che essa, in effetti, espressamente ha formulato con il ricorso.

Romane da esaminare la domanda risarcitoria. Questa non può essere accolta, in quanto la ricorrente non fornisce alcuna prova del danno subito, che risulterebbe, comunque,

impossibile da quantificare, anche ricorrendo ad una valutazione equitativa, dato che, appunto, è ignoto il portato del libretto e dei BFP in esso indicati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente ad ottenere copia della documentazione relativa al libretto e ai BFP in esso confluiti; dichiara che il termine di prescrizione non è decorso; dichiara che il libretto non può essere considerato dormiente; accerta il diritto al rimborso delle somme del libretto e degli ulteriori interessi e dichiara l'illegittimità del mancato adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI